



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari  
Settore III - Sviluppo Sostenibile

## ORDINANZA SINDACALE

N. 26 del 25/07/2017

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 25/07/2016 DI DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO RELATIVO ALLA STAZIONE N.B212SS, DENOMINATO CALABONA (COD. IT020090003020).**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che Ordinanza Sindacale 25 del 25/07/2017 è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa relativo stazione balneare n.B212SS denominata CALABONA (Cod. IT020090003020), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1.442.480	Coord. Nord	4.488.674
FINE	Coord. Est	1.442.926	Coord. Nord	4.487.027
Lunghezza tratto (m)			2.691	

**DATO ATTO** che il suindicato provvedimento è stato assunto dall'Amministrazione Comunale conseguentemente all'invio della nota trasmessa al protocollo il 21.07.2017 con n.50744, da parte dell'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari, indicante i punti di interdizione temporanea alla balneazione, sulla base delle risultanze emerse dalla analisi dei campionamenti effettuati, dalle quali risulta la non conformità delle acque.

**PRESO ATTO** della comunicazione disposta dall'A.R.P.A. Sardegna – Dipartimento di Sassari pervenuta il giorno 24.07.2017 con protocollo n.51067, relativamente ai controlli effettuati nel punto di balneazione relativi alla Stazione n.B212SS di cui sopra.

**VERIFICATO** che nella suindicata nota si esprime il parere favorevole alla riapertura del tratto di costa, in quanto dagli accertamenti effettuati i parametri analizzati sono a norma di legge e pertanto non sono emersi elementi sfavorevoli nel punto di balneazione in narrativa.

**ACCERTATO** che, a seguito delle suddette verifiche, è necessario disporre la riapertura alla balneazione della Stazione n.B212SS denominata CALABONA (Cod. IT020090003020), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1.442.480	Coord. Nord	4.488.674
FINE	Coord. Est	1.442.926	Coord. Nord	4.487.027
Lunghezza tratto [m]			2.691	

### VISTI:

- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.
- Il D.L.vo 30 maggio 2008, n.116.
- Il D.M. 30 marzo 2010.

## REVOCA

Con decorrenza immediata l'Ordinanza Sindacale 25 del 25/07/2017 relativamente al divieto temporaneo di balneazione della Stazione n.B212SS denominata CALABONA (Cod. IT020090003020), con le seguenti coordinate nel sistema di riferimento *Gauss – Boaga*:

INIZIO	Coord. Est	1.442.480	Coord. Nord	4.488.674
FINE	Coord. Est	1.442.926	Coord. Nord	4.487.027
Lunghezza tratto [m]			2.691	

## ORDINA

- Ai sensi dell'art.15 del D.L.vo 110/2008, al Servizio segnaletica del Comune di Alghero di rimuovere i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione.
- Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.M. 30 marzo 2010, al Ministero della Salute e alla Regione Sardegna ai seguenti indirizzi:

1. Ministero della Salute:

- PEC: [dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

- MAIL: [l.gramaccioni@sanita.it](mailto:l.gramaccioni@sanita.it)

2. Regione Autonoma della Sardegna:

- PEC: [pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it)

- MAIL: [pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it](mailto:pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it)

- MAIL: [amb.tutela.acque@regione.sardegna.it](mailto:amb.tutela.acque@regione.sardegna.it)

- MAIL: [info.balneazione@regione.sardegna.it](mailto:info.balneazione@regione.sardegna.it)

3. Settore Sviluppo del Territorio.

4. Area Sicurezza e Vigilanza.

## AVVISA

Che è fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente ordinanza.

## INFORMA

Che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sindaco  
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.